



10 16260
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1428/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 850 /DA del 30 OTT 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura a saldo n° 20 del 09/07/2015 – Avv. Scuderi Andrea dello studio legale Scuderi Motta e Associati. Giudizio Azienda Agricola La Moresca/Cas. TAR di Catania RG n 17/2014.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Scuderi Andrea dello studio legale Scuderi Motta e Associati, con decreto dirigenziale n°49 del 29/01/2014 che si allega, l'incarico di resistere nel giudizio promosso dalla Azienda Agricola La Moresca dinanzi al TAR di Catania impegnando la somma di €11.700,00 al cap. 131 imp. 799/14;

Che con Decreto n° 425 del 27/04/2017 si è proceduto alla liquidazione della fattura di acconto n° 8 del 08/01/2015 oltre IVA sull'impegno di spesa assunto;

Che il giudizio si è concluso con Sentenza del TAR di Catania n° 1390 del 21/05/2015;

Che l'Avv. Scuderi Andrea ha presentato la fattura a saldo n° 20 del 09/07/2015, di € 26.943,13 oltre IVA per € 5.898,60 per un totale complessivo di € 32.841,73, redatta applicando i minimi delle tariffe forense e detraendo l'acconto ricevuto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata impegnando la somma di € 26.943,73 oltre IVA a valere sul cap. 131 del corrente Bilancio d'Esercizio Finanziario

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 26.943,13 oltre Iva sul cap. 131 del corrente Bilancio d'Esercizio;
- **Liquidare** la fattura n° 20 del 09/07/2015, che si allega in copia, dell'importo di € 26.943,13 oltre IVA per € 5.898,60 per un totale complessivo di € 32.841,73 all'Avv. Scuderi Andrea dello studio legale Scuderi Motta e Associati c.f. 05051640877 domiciliato presso il proprio studio sito in Via V. Giuffrida, 37 – 95128 Catania, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT72R0326816900052371771400
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3221 Atto ✓ del 2018
Importo € 32.841,73
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 31/10/18 Il Finanziario



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Messina 29 GEN. 2014

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale di Catania - ricorso proposto dalla Azienda Agricola "La Moresca" contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 D.A. 2014

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane dott. ing. Gaspare Scusa ;

Premesso che ai sensi della L.R. 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il ricorso della Azienda Agricola " La Moresca" con sede in Siracusa Via Stentinello n. 9 C/da Targia, introitato al protocollo dell'Ente in data 31/12/2013 prot. n. 20962, proposto contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, avente ad oggetto l'annullamento degli atti relativi alla occupazione d'urgenza, in riferimento alla procedura espropriativa relativa alla realizzazione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 " Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica 2 dell'autostrada Siracusa - Gela, dell'area di proprietà della ricorrente di circa mq 20.000 individuata in Catasto al F.31 p.lle 306 - 355 - 358 - 357 - 351 e 270 del Comune di Ispica;

Ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente, all'avv. Andrea Scuderi, il quale in data 21/01/2014 ha inviato alla richiesta di preventivo per l'attività di difesa del Consorzio, la pre - nota indicativa, relativa alla fase cautelare.

Che l'acconto richiesto con la nota informativa del 21/01/2014 è di € 11.700,00 comprese spese forfettarie e cassa previdenza, oltre I.V.A. e ritenuta di acconto;

Ritenuto dover procedere all'affidamento dell'incarico in argomento all'avv. Andrea Scuderi per l'importo di € 11.700,0000 comprese spese forfettarie e cassa previdenza, oltre I.V.A. e ritenuta di acconto;

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio dott. ing. Gaspare Scusa, per le motivazioni riportate in narrativa

DECRETA

Art. 1 - di resistere nel giudizio, promosso dalla Azienda Agricola "La Moresca" con sede in Siracusa, dinanzi al TAR di Catania, per il ricorso introitato in data 31/12/2013 ;

Art. 2 - conferire al legale di fiducia avv. Andrea Scuderi, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, al fine di proporre opposizione e con ogni più ampia facoltà di legge compresa l'indicazione del procuratore domiciliatario;

Art. 3 - impegnare a titolo di onorari la somma, sul capitolo 131 del corrente esercizio finanziario, al momento presunta e possibile rideterminazione in relazione allo sviluppo della controversia per la retribuzione delle relative competenze professionali, di € 11.700,00 comprese spese forfettarie e cassa previdenza, oltre I.V.A. e ritenuta d'acconto.

Il Dirigente
(dott. ing. Gaspare Scusa)

FATTURA ELETTRONICA

1428

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05051640877**
Progressivo di invio: **70**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **095/445240**
E-mail del trasmittente: **amministrazione@mondolegale.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05051640877**
Codice fiscale: **05051640877**
Denominazione: **Studio Legale Scuderi Motta e Associati**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Vincenzo Giuffrida n.37**
CAP: **95128**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **095/445240**
E-mail: **amministrazione@mondolegale.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
Numero documento: **20/FE/2015**
Importo totale documento: **32841.73**
Causale: **10210 - Consorzio Autostrade Siciliane/AZIENDA
AGRICOLA LA MORESCA - SRL - Costituzione al TAR senza
sospensiva - RG: 17/2014**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **5156.12**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **1031.22**
Imponibile previdenziale: **25780.58**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Fase di studio**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Num.**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)
Valore unitario: **8934.93**
Valore totale: **8934.93** *compresa I.S.P. che fa parte*
IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Fase introduttiva**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **Num.**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Valore unitario: **5187.65**

Valore totale: **5187.65** *compreso 15% iva fiscale*

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Fase cautelare**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **Num.**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Valore unitario: **8070.13**

Valore totale: **8070.13** *compreso 15% iva fiscale*

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Fase cautelare**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Valore unitario: **131.33**

Valore totale: **131.33**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **Fase decisionale**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **Num.**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)

Valore unitario: **14837.87**

Valore totale: **14837.87** *compreso 15% iva fiscale -*

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 51

Descrizione bene/servizio: **Acconto imponibile**

Valore unitario: **-11250.00**

Valore totale: **-11250.00** *F. 8/2015*

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **26811.80**
Totale imposta: **5898.60**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **131.33**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)
Riferimento normativo: **art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **27685.61**

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **T.A.R.**


Valore della Causa: **Da € 8.000.001 a € 16.000.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 7.770,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 4.512,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 12.903,00
Fase cautelare, valore minimo:	€ 7.017,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 32.202,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 32.202,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 4.830,30
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.481,29
<i>Totale Imponibile</i>	€ 38.513,59
IVA 22% su Imponibile	€ 8.472,99
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 46.986,58

ORIGINALE



*Autenzioso per la
Vice Preside e
per il Presidente di*



N. 1530/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2014 REG.RIC.

REC- 22/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Azienda Agricola La Moresca - Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Randazzo, con domicilio eletto presso Daniela Calvo in Catania, Via Ruggero Settimo N° 3;

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, 37;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 27915
del 05-12-2016 Sez. A



Società Italiana per le Condotte D'Acqua Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, con domicilio eletto presso avv. Paola Strano in Catania, Via Napoli, 61;
Cosedil Spa;

per l'annullamento, nei limiti dell'interesse,

con il ricorso introduttivo:

1) del Decreto del Dirigente Ufficio Espropri del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 525/013 del 24/10/2013, notificato il 29/10/2013, con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza - in riferimento alla procedura espropriativa relativa alla realizzazione del lotto unico funzionale 6+7+8: Ispica – Viadotti Salvia e Scardina – Modica, dell'Autostrada Siracusa-Gela -, dell'area di proprietà della ricorrente di circa mq. 20.000 individuata in catasto del Comune di Ispica al foglio 31 particelle 306,355, 358, 357, 351 e 270;

2) del Decreto della S.V.C.A. — Struttura Vigilanza Concessioni Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — n. 1452 del 14/02/2013, di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui al progetto relativo alla procedura espropriativa indicata al punto 1);

3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota del Dirigente Ufficio Espropri dell' Ottobre 2013 di trasmissione del decreto di cui al punto 1) ed il Verbale del 13/11/2013 con cui il Consorzio anzidetto ha proceduto alla redazione dello stato di consistenza ed alla propria immissione in possesso nell'area di cui trattasi;

con i motivi aggiunti:

1) del Decreto della S.V.C.A. — Struttura Vigilanza Concessioni Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — n. 1452 del



14/02/2013 di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui al progetto approvato con provvedimento n. 1086 del 9.11.2012 denominato “ Lavori di costruzione del lotto funzionale 6+ 7 e 8 Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”;

2) del Decreto del Dirigente Ufficio Espropri del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 525/013 del 24/10/2013, notificato il 29/10/2013, con cui, in riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente punto 1), è stata disposta l'occupazione d'urgenza dell' area di proprietà della ricorrente di circa mq. 20.000 individuata nel catasto del Comune di Ispica al foglio 31 particelle 306,355, 358, 357, 351 e 270;

3) del provvedimento della S.V.C.A. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – n. 1086 del 9/11/2012 di approvazione del progetto esecutivo presentato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e relativo alla procedura espropriativa di cui al punto 1);

4) del provvedimento n. 148354 del 10/11/2011 a firma dell'Amministratore Unico dell'Anas, di validazione tecnica, ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana, del progetto definitivo presentato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane relativamente ai lavori di costruzione del Lotto Unico funzionale 6+7 e 8 “ Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas Spa e di Società Italiana per le Condotte D'Acqua Spa;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente Azienda Agricola La Moresca impugna il decreto n. 525/2013 del 24/10/2013, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata disposta, nell'ambito della procedura espropriativa relativa alla realizzazione del lotto unico funzionale 6+7+8: Ispica – Viadotti Salvia e Scardina – Modica dell'Autostrada Siracusa-Gela, l'occupazione d'urgenza dell'area di sua proprietà censita nel catasto del Comune di Ispica al foglio 32 particelle 306, 355, 358, 357, 351 e 270, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità.

La soc. ricorrente riferisce :

- di essere proprietaria di un'azienda agricola, nel complesso estesa Ha 55.00, sita in contrada Marabino in Comune di Ispica, la quale consta di due distinte attività imprenditoriali, strettamente connesse fra loro, ma di diversa natura: la prima, concessa in affitto sin dal Giugno 2000 alla soc. Natura Iblea s.r.l. con sede in Siracusa, relativa alla attività di produzione di colture orticole biologiche in serra di elevato pregio; la seconda relativa ad un Relais di "gamma alta", denominato Relais Torre Marabino, con annesso ristorante di qualità elevata, gestito direttamente dalla Soc. la Moresca;
- che il terreno individuato dalle particelle anzidette ed interessato dalla



espropriazione, è esteso circa mq. 20.000,00 e trovasi nel cuore della azienda agricola ivi gestita, sicchè l' esecuzione della espropriazione pregiudica la sopravvivenza sia della attività agricola che del limitrofo albergo di alta gamma agrituristica con annesso ristorante;

- che si tratta della stessa area già oggetto di una precedente procedura espropriativa per la realizzazione dei lotti 6 e 7 dell'autostrada Siracusa – Gela, annullata da questa Sezione con sentenza n. 2710/2012;

- di avere rappresentato al Consorzio, al Ministero e per conoscenza al Comune di Ispica, di non avere mai ricevuto comunicazione del provvedimento ministeriale n. 1452 del 14/02/2013 di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (richiamato nel provvedimento di occupazione d'urgenza), con nuovo coinvolgimento della propria area, richiedendo in proposito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. L. 241/90 nonché degli artt. 25 e segg. L.R. 10/91, copia della sopraindicata dichiarazione di p.u. e degli altri eventuali atti della procedura;

bell

- di avere richiesto alle Amministrazioni anzidette di procedere immediatamente all'annullamento in autotutela sia della dichiarazione di p.u., per la parte di interesse, sia dell'occupazione d'urgenza, al fine di evitare il gravissimo pregiudizio economico e sociale che conseguirebbe all'arresto della attività aziendale, e di voler procedere alla deviazione del tracciato autostradale;

- che la predetta nota è rimasta priva di riscontro ed il Consorzio ha invece proceduto alla redazione dello stato di consistenza ed alla immissione nel possesso dell'area in questione con verbale del 13/11/2013, nel cui contesto la ricorrente ha ribadito la propria opposizione alla procedura, sottolineando gli effetti devastanti che la realizzazione del tracciato autostradale nell'area di sua



proprietà avrebbe avuto sull'azienda agricola ivi gestita, in considerazione tra l'altro della riconosciuta eccellenza in Europa della relativa produzione biologica.

Il ricorso è affidato in diritto ai seguenti motivi:

1) Mancata preventiva comunicazione degli atti della procedura espropriativa - Violazione artt. 7 e segg. L. 241/90 e artt. 8 e segg. L.R. 30.4.1991 n.10 - Violazione artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001 – Violazione combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.Lgs. n. 190 del 20/08/2002, 163 e 166 D.Lgs. 163/2006 e 5 D.P.C.M. 377/1988.

2) Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e del mancato contemperamento tra interesse pubblico e privato;

Handwritten signature

3) Illegittimità derivata del decreto di occupazione di urgenza da quella del presupposto provvedimento di dichiarazione di P.U.

4) Violazione degli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e degli artt. 25 e segg. L.R.10/91.

La società ricorrente ha altresì avanzato istanza di risarcimento del danno per l'importo di Euro 9.000.000,00, corrispondente al valore complessivo dell'azienda, secondo la stima di cui alla relazione tecnica del Dr. Agr. Corrado Vigo dell'11.02.2011, allegata al ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato, l'ANAS SpA e il Consorzio per le Autostrade Siciliane, avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

L'ANAS SpA ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in quanto soggetto estraneo al rapporto controverso.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con controricorso depositato in data 10 aprile 2014 ha eccepito: 1) l'incompetenza del TAR Catania ex art. articolo 135 comma 1 lettera h) del Codice del processo amministrativo; 2) l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del Decreto Ministero Infrastrutture e



Trasporti del 9 novembre 2012, prot. 0001086-P (approvazione progetto esecutivo) e del provvedimento del Ministero del 10.11.11, prot. 148354 (di approvazione progetto definitivo); 3) l'irricevibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 febbraio 2013 di dichiarazione di P.U.

La società ricorrente ha proposto motivi aggiunti al ricorso, impugnando gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, ivi compreso il provvedimento con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ed inoltre il decreto S.V.C.A. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – n. 1086 del 9/11/2012, nonché il provvedimento n. 148354 del 10/11/2011 a firma dell'Amministratore Unico dell'Anas, rispettivamente di approvazione del progetto esecutivo il primo, e di validazione tecnica del progetto definitivo ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana il secondo.

La ricorrente ha riproposto le medesime censure già poste a fondamento del ricorso introduttivo, e ha dedotto inoltre i seguenti ulteriori motivi a sostegno dell'impugnazione:

- Violazione art. 165 D.Lgs. 163/2006 - Violazione art. 9 D.P.R. 327/2001 – Assenza e/o inefficacia del vincolo preordinato all'esproprio (indicato come motivo sub 4 dei motivi aggiunti);
- Violazione art. 161 comma 2 D.Lgs. 163/2006 - Violazione art. 166 comma 6 D.Lgs. 163/2006 – Incompetenza (indicato come motivo sub 5 dei motivi aggiunti).

Avverso il provvedimento S.V.C.A. n. 1452 del 14/02/2013 di dichiarazione di pubblica utilità, la ricorrente ha, infine, dedotto i seguenti ulteriori profili di illegittimità:

6) Violazione art. 16 D.P.R. 327/2001 – Violazione combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.Lgs. n. 190 del 20/08/2002, 163 e 166 D.Lgs. 163/2006 e 5 D.P.C.M. 377/1988;

7) Erronea applicazione art. 169 comma 3 D.Lgs. 163/2006 – Incompetenza.

Il Consorzio Autostrade ha eccepito:

1.a - l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non notificato al "controinteressato sopravvenuto" Società Condotte Acqua – soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura - al quale sono stati notificati solo i motivi aggiunti;

1.b - l'irricevibilità del ricorso introduttivo con riferimento all'impugnazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 febbraio 2013 di dichiarazione di P.U.;

2.a - l'inammissibilità dei motivi da 4 a 7 dei motivi aggiunti perché tardivamente proposti avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

2.b - la tardività dei motivi aggiunti rispetto alla produzione documentale del Consorzio;

III e IV - il Consorzio ha ribadito le eccezioni indicate sopra sub 1) e 2).

Si è costituito in giudizio anche il soggetto aggiudicatario della gara relativa ai lavori per la realizzazione dell'infrastruttura in argomento, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, che ha

eccepito alcuni dei profili di inammissibilità già evidenziati dal Consorzio resistente ed ha chiesto nel merito rigettarsi il gravame.

Con memoria depositata il 19.09.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.

All'odierna udienza di discussione il ricorso ed i motivi aggiunti sono passati in

decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente disporsi l'estromissione dal giudizio di ANAS SpA, in quanto parte del presente giudizio è il Consorzio Autostrade Siciliane nella qualità di concessionario dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Siracusa – Gela.

Deve invece essere disattesa la domanda di estromissione dal giudizio avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con memoria depositata il 19.09.2014, in quanto risultano formalmente impugnati atti del Ministero stesso, il decreto di dichiarazione di pubblica utilità e con i motivi aggiunti altresì il decreto di approvazione del progetto esecutivo e, pertanto, il Ministero è soggetto interessato al giudizio in esame.

Devono ora essere esaminate le eccezioni in rito sollevate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso il ricorso introduttivo del giudizio e avverso i successivi motivi aggiunti.

Con un primo gruppo di eccezioni preliminari il Consorzio Autostrade ha rilevato :

1) l'incompetenza del TAR Catania ex art. articolo 135 comma 1 lettera h) del Codice del processo amministrativo; 2) l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 9 novembre 2012, prot. 0001086-P (approvazione progetto esecutivo) e del provvedimento del Ministero del 10.11.11, prot. 148354 (di approvazione progetto definitivo); 3) l'irricevibilità del ricorso introduttivo con riferimento all'impugnazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 febbraio 2013 di dichiarazione di P.U.



Con memoria del 9 marzo 2015 il Consorzio Autostrade ha ulteriormente eccepito:

1.a - l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non notificato al "controinteressato sopravvenuto" Società Condotte Acqua – soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura - al quale sono stati notificati solo i motivi aggiunti;

1.b - l'irricevibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 febbraio 2013 di dichiarazione di P.U.;

2.a - l'inammissibilità dei motivi da 4 a 7 dei motivi aggiunti perché tardivamente proposti avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

2.b - la tardività dei motivi aggiunti rispetto alla produzione documentale del Consorzio;

III e IV - il Consorzio ha ribadito le eccezioni indicate sopra sub 1) e 2).

1) Quanto all'eccezione di incompetenza del TAR adito (riproposta altresì sub IV della memoria 9 marzo 2015), il Consorzio sostiene che la presente controversia andrebbe devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo del Lazio sede di Roma, ai sensi dell'art. 135 comma 1 lettera h) c.p.a., riguardando la stessa la realizzazione di una infrastruttura di rilevanza strategica nel settore dei trasporti stradali.

Il richiamo non è condivisibile, posto che la controversia in esame non rientra tra quelle "relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", bensì attiene al riscontro di legittimità della procedura espropriativa concernente le aree necessarie alla



realizzazione dell'infrastruttura.

Non sussiste, infatti, alcuna situazione di eccezionalità da cui trarre la conclusione del rilievo di preminente interesse nazionale delle funzioni amministrative svolte da un'autorità territoriale e che hanno incidenza solo indiretta sulla manifestazione del potere che quelle funzioni rappresentano.

Pertanto, non si giustifica la deroga alla ripartizione degli affari giurisdizionali e la competenza va individuata con riferimento al luogo ove si trovano le aree oggetto della procedura espropriativa, con la conseguente conferma della competenza di questo Tribunale a conoscere della presente controversia.

L'eccezione sub 2), riproposta altresì sub III della memoria 9 marzo 2015, deve essere esaminata insieme con l'eccezione rubricata sub 2.b.

Con la prima delle indicate eccezioni il Consorzio resistente ha rilevato la inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, avendo la ricorrente omissa di impugnare i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.11.11 e del 9.11.2012, di approvazione rispettivamente del progetto definitivo e del progetto esecutivo, che avrebbero individuato nel dettaglio l'ubicazione e consistenza dell'opera pubblica progettata; con la seconda ha eccepito l'irricevibilità dei motivi aggiunti, perché tardivamente proposti rispetto alla data in cui la ricorrente avrebbe acquisito conoscenza della produzione documentale del Consorzio stesso, contenente anche i predetti decreti del 10.11.11 e del 9.11.2012.

Quanto alla prima (2 - III della memoria 9 marzo 2015), l'eccezione è priva di pregio. Rileva il Collegio che il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'opera è richiamato dal provvedimento SVCA n. 1452/2013 di dichiarazione di P.U., e che tale provvedimento, al momento della proposizione

del ricorso introduttivo del giudizio, non era noto alla parte ricorrente che lo ha impugnato "al buio" senza conoscerne il contenuto, solo in quanto espressamente richiamato dal decreto del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 525/013 del 24/10/2013 di occupazione d'urgenza, unico provvedimento notificato alla ricorrente.

Nessuna inammissibilità dunque, dal momento che i decreti del 10.11.11 e del 9.11.2012 sono stati successivamente impugnati con i motivi aggiunti al ricorso introduttivo dopo che la società ricorrente ha avuto contezza del contenuto del decreto di dichiarazione di P.U. predetto, depositato dal Consorzio al momento della costituzione in giudizio in data 10 aprile 2014.

Sul punto il Consorzio resistente non ha provato la pregressa conoscenza di tali atti da parte della ricorrente, avendo ricollegato tale conoscenza solo agli atti impugnati con il ricorso introduttivo (pag. 9 del controricorso).

Quanto alla seconda delle eccezioni in esame - quella rubricata sub 2.b - anche tale eccezione non merita condivisione. La stessa fa leva sulla circostanza che i motivi aggiunti risultano notificati oltre i sessanta giorni dall'avvenuto deposito in Segreteria da parte del Consorzio (10 aprile 2014) del controricorso e dei documenti allegati, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità e i decreti di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo.

Tuttavia, come affermato da altra Sezione di questo stesso Tribunale (cfr. Tar Catania, Sez. III, 18 marzo 2013, n. 809) *"il deposito di un documento nel fascicolo d'ufficio da parte dell'Amministrazione resistente, non fa decorrere il termine per la sua impugnazione, non esistendo alcuna norma processuale che imponga alla parte in causa l'inspectio delle risultanze del detto fascicolo in base a cadenze temporali certe, a partire dalle quali possa identificarsi un preciso termine per presumere la piena conoscenza dell'atto, né vi è*



un obbligo dell'ufficio di segreteria del T.A.R. di dare comunicazione dell'inserimento di nuovi atti sia nel fascicolo d'ufficio che in quello di parte, salvo il caso di acquisizione di chiarimenti e documenti in via istruttoria su iniziative presidenziale o del Collegio, del cui esito va invece data comunicazione alle parti (Cons. di Stato, sent. n. 5624 dell' 11 novembre 2008 - Sez. VI -).”.

Né può giovare al Consorzio il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3674/2013, in quanto tale sentenza si riferisce a fattispecie in cui il deposito documentale faceva seguito ad ordinanza istruttoria, quindi diversa dalla fattispecie qui in esame.

3) E' altresì infondata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dal Consorzio con generico riferimento ad una nota in data 31 luglio 2013, con la quale l'azienda ricorrente avrebbe dichiarato di essere a conoscenza del bando di gara relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura in argomento (l'eccezione è stata riproposta nella memoria 9 marzo 2015 sub 1.b).

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, emerge dalla lettura della nota citata (in atti) che con la stessa veniva chiesto al Consorzio di comunicare se i lavori di cui al bando di gara pubblicato nel Luglio 2013 interessavano o meno aree di proprietà della ricorrente, che, con la indicata nota, richiama e allegava copia della sentenza n. 2710/2012, con la quale questa Sezione aveva annullato gli atti della procedura espropriativa limitatamente alle particelle di sua proprietà.

1.a - L'eccezione non merita accoglimento, atteso che con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e sono stati riproposti tutti i motivi già dedotti a sostegno del ricorso, oltre alla proposizione di motivi nuovi e diversi da quelli del ricorso introduttivo, con la conseguenza che il contraddittorio risulta pienamente integrato anche nei confronti del



controinteressato sopravvenuto.

Deve invece trovare accoglimento l'eccezione indicata sub 2.a, sollevata anche dal controinteressato Condotte Acque, con riferimento ai motivi aggiunti indicati sub 4, 5 e 7, in quanto tardivamente proposti avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo: si tratta di censure che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte con il ricorso introduttivo, appuntandosi le stesse su profili che già emergevano dal contenuto del decreto di occupazione di urgenza regolarmente notificato alla ricorrente, quali il carattere di infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale (L. n. 443/2001) dell'opera, individuata dalla delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001, e l'avvenuta adozione del decreto di dichiarazione di pubblica utilità da parte del Ministero; profili, appunto, già evincibili dal contenuto del decreto di occupazione noto alla ricorrente.

Esaminate le eccezioni preliminari in rito, va ritenuta la ricevibilità ed ammissibilità del ricorso introduttivo, nonché dei motivi aggiunti limitatamente ai motivi contrassegnati con i nn. 1, 2 3 e 6, meglio specificati nella parte in fatto.

Nel merito, sia il ricorso introduttivo che i motivi ad esso aggiunti sono fondati e meritevoli di accoglimento con riferimento al primo motivo, con il quale l'azienda ricorrente ha, in buona sostanza, riproposto gli stessi profili di censura accolti da questa Sezione con la più volte citata sentenza n 2710/2012.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha infatti rilevato la violazione degli artt. 7 e segg. l. 241/90, violazione degli artt. 8 e segg l.r. 30.4.1991 n.10, artt. 16 D.P.R. 327/2001, art. 4 comma 2 D.Lgs. 199/2002, art. 166 D.Lgs. 163/2006 e art. 5 D.P.C.M. 377/1988 per le opere costituenti grandi infrastrutture.



Invero, dopo l'annullamento, con sentenza n. 2710/2012 di questa Sezione, della procedura espropriativa precedentemente avviata, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere nei confronti della ricorrente, in quanto destinataria degli atti ablativi, all'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dalla normativa richiamata, ciò che invece non è avvenuto, derivandone ancora una volta l'illegittimità della procedura medesima e degli atti che ne sono seguiti.

Nella fattispecie in esame, con il decreto n. 1086/2012 l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6 – 7 e 8 “Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica” dell'autostrada A18 Siracusa Gela, specificando che tale approvazione si è resa necessaria a seguito della revisione dei precedenti progetti esecutivi di cui ai decreti del Presidente dell' A.N.A.S. nn. 5868 e 5869 del 30/9/2003 e dell'accorpamento degli stessi in un unico progetto definitivo, denominato lotto unico funzionale 6 – 7 e 8, progetto definitivo che, rielaborato secondo quanto indicato nel predetto decreto n. 1086/2012, è stato a sua volta validato con il provvedimento n. 148354/2011 dell'amministratore unico ANAS.

Nessun dubbio può quindi residuare in ordine al fatto che tale approvazione si pone come “riproposizione” dei precedenti progetti esecutivi (cfr. decreto n. 1086 citato, nel quale si legge che “...il progetto è sostanzialmente conforme ai progetti esecutivi già approvati nel 2003 e riproposti...”), con carattere novativo della procedura e conseguente obbligo a carico del Consorzio di comunicare l'avvio del procedimento per la nuova dichiarazione di pubblica utilità ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Nessuna comunicazione risulta invece essere stata mai inviata alla ricorrente, in violazione delle disposizioni legislative in epigrafe poste a garanzia dell'effettività



della partecipazione procedimentale, di tal che l'azienda ricorrente non è stata posta nelle condizioni di proporre soluzioni alternative al percorso autostradale che avrebbero potuto evitare la compromissione dell'azienda agricola di sua proprietà.

Si ripropone, pertanto, la medesima situazione già affrontata dalla Sezione con riguardo al precedente giudizio definito da questa Sezione con sentenza n. 2710/2012, alla quale si rinvia in punto di motivazione per ragioni di sintesi.

Full Va rilevato che non risulta osservata neppure la procedura per la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione previsto dal combinato disposto degli artt. 16 D.P.R. 327/2001, 4 comma 2 D.Lgs. 199/2002, 166 D.Lgs. 163/2006 e 5 D.P.C.M. 377/1988 per le opere costituenti grandi infrastrutture, atteso che non risulta provato che lo schema dell'atto di approvazione del progetto con il richiamo degli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione sia stato pubblicato nei modi e nelle forme di cui agli artt. 16 ed 11, comma 2, del DPR n. 327/2001, né che detto provvedimento sia stato, comunque, portato a conoscenza della ditta ricorrente ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Nessuna comunicazione, del resto, risulta essere stata mai inviata alla ricorrente neppure relativamente all'eventuale inserimento dell'opera in esame tra gli interventi anzidetti.

Su questo punto il Consorzio resistente ha rilevato di avere comunicato ai proprietari dei terreni interessati, individuati in catasto, l'avvio del procedimento volto alla redazione del progetto esecutivo del lotto 6 (comunicazione effettuata mediante avviso pubblicato sulla GURS del 29 novembre 2002 numero 48 e sull'albo Pretorio del Comune di Ispica dal 28 novembre 2002, nonché tramite




inserzione sui quotidiani “La Sicilia” ed il “Giornale di Sicilia”) e che tale comunicazione ha riguardato, tra gli altri, anche il fondo oggetto dell’odierno giudizio, all’epoca di proprietà della società “Bio Futura” srl, sicchè in definitiva l’avvio della procedura ablativa sarebbe stato regolarmente comunicato alla società, dante causa della ricorrente, che al momento della comunicazione era proprietaria del terreno oggetto di espropriazione.

Va ribadito, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, quanto già affermato con la più volte citata sentenza n. 2710 del 2012, con la quale è stato acclarato che tale primo avviso di avvio di procedimento, pubblicato sulla GURS n.48 del 29/11/2002, con individuazione al n. 273 delle particelle di proprietà dell’odierna ricorrente interessate all’espropriazione di cui in causa, si appalesa assunto in sostanziale violazione dell’ art. 22-bis D.P.R. 327/01.

Invero - dall’esame della copia della GURS depositata in atti dall’Amministrazione, al fine di dimostrare la regolarità del procedimento ed il rispetto delle garanzie partecipative mediante effettuazione della pubblicazione sulla GURS in considerazione del relevantissimo numero dei soggetti interessati alla procedura espropriativa - si rileva che quali destinatari dell’avviso di procedimento, al n. 273 in riferimento alle particelle 306, 271,312,273, e 268 del Foglio 32, risultavano inseriti soggetti affatto diversi dall’Azienda Agricola Torre Marabino s.r.l., e poi Azienda Agricola La Moresca s.r.l., sebbene la ricorrente al momento della pubblicazione fosse già proprietaria delle predette particelle interessate all’espropriazione.

La circostanza emerge con chiarezza altresì dall’esame della situazione degli intestati di cui alla visura storica degli immobili interessati dalla procedura di esproprio depositata dal Consorzio in allegato alla relazione estimativa dei

terreni e delle strutture oggetto di esproprio, da cui si evince che le particelle in argomento già alla data del 07.08.2002 erano intestate alla Azienda agricola Torre Marabino srl e non più alla società Bio Futura, risultando così smentita l'affermazione secondo cui la comunicazione effettuata nel novembre 2002 mediante pubblicazione sulla GURS si è riferita alle risultanze catastali al momento della comunicazione, atteso che a novembre 2002 intestatario catastale era già l'Azienda Marabino, cui avrebbe dovuto essere indirizzato l'avvio del procedimento.

 In definitiva, la circostanza che il Consorzio si limiti anche nel presente giudizio a richiamare le pubblicazioni effettuate nel 2002 a sostegno della legittimità della nuova procedura, rappresenta una conferma che gli obblighi di comunicazione sono stati ancora una volta disattesi.

Né la circostanza che l'azienda ricorrente potesse conoscere "da tempo l'esistenza di un procedimento volto alla realizzazione dell'infrastruttura" (cfr. memoria Consorzio 9 marzo 2015) può determinarne de iure la conoscenza ai fini, che qui interessano, del rispetto delle garanzie procedurali nei confronti dei soggetti direttamente incisi dalla procedura, tenuto conto che si è impedito alla ricorrente di intervenire nell'iter procedimentale apportando elementi atti ad incidere sulla determinazione finale; considerazione, quest'ultima, che consente di confutare anche il rilievo dell'amministrazione resistente secondo cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies L. n. 241/1990), atteso che il Consorzio non ha dimostrato in giudizio, ma non ha neanche spiegato le ragioni per le quali la porzione di viadotto che attraversa l'area di proprietà della ricorrente "*non può essere "spostato" in altro sito*".



Consegue l'illegittimità dell'operato amministrativo e l'accoglimento del gravame, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Residua la domanda di risarcimento del danno, con riferimento alla quale la ricorrente ha stimato in Euro 9.000.000,00, corrispondenti al valore complessivo dell'azienda, il danno che le deriverebbe dalla realizzazione del tratto autostradale nell'area di sua proprietà, secondo quanto risulta dalla stima di cui alla relazione tecnica del Dr. Agr. Corrado Vigo dell'11.02.2011 allegata al ricorso, precisando tuttavia, nella memoria conclusionale, che allo stato i lavori sono fermi e risultano effettuate solo le demolizioni dei muri di recinzione, lo smontaggio delle strutture serricole, lo smantellamento delle stradelle e dei pali insistenti nell'area smantellata, lo sradicamento delle piante, con danni alla proprietà calcolati in Euro 1.196.585,42 secondo la relazione di stima del Dr. Angelo Intagliata.

Il Consorzio dal canto suo ha contestato la quantificazione del danno effettuata dalla ricorrente ed ha prodotto una perizia di parte che quantifica tali danni in Euro 450.612,43 alla data odierna.

Non può trovare accoglimento, allo stato, la domanda di risarcimento per gli eventuali danni futuri.

Quanto ai danni da occupazione illegittima alla data odierna, i cd. "danni diretti", spetta alla ricorrente il risarcimento dei danni per la perdita subita, che dovranno essere rigorosamente calcolati sulla base dei valori del vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti in aziende agricole dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, e con riferimento alla sola superficie effettivamente interessata dai predetti lavori di demolizione, smontaggio e smantellamento eseguiti nell'area stessa.



In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo e sono poste a carico, in solido, del Consorzio Autostrade e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, mentre se ne dispone la compensazione con ANAS SpA e la società controinteressata Società Italiana per le Condotte D'Acqua Spa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Seconda)

 definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe:

- dispone l'estromissione di ANAS SpA dal presente giudizio;
- accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto annullando, nei limiti dell'interesse fatto valere, gli atti impugnati.
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta risarcitoria.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente degli onorari e delle spese del presente giudizio nella misura di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Referendario



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL DIRETTORE DELLA 2^a SLL





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA

Sezione Staccata di Catania
(art. 124 disp. att. c.p.c.)

Vista la richiesta di certificato del 27/10/2016 prodotta dall'Avv. Randazzo
Giovanni;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista l'interrogazione effettuata tramite la procedura informatica (NSIGA);

SI CERTIFICA

che avverso la sentenza n. 1390/2015, pubblicata in data 21/05/2015, emessa sul ricorso n. 17/2014, proposto da Azienda Agricola La Moresca - Srl, contro Consorzio per le Autostrade Siciliane, e nei confronti Anas Spa, ~~non~~ risulta proposto nei termini di legge appello. ^{Non} Ai sensi degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. atto c.p.c., risulta presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nè è pervenuta richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della cancelleria della Corte di Cassazione.

Si attesta, altresì, che ~~alla data del 07/11/2016~~ ^{non} risulta depositato ricorso in ~~appello con sentenza del C.G.A. n. 84/2016 con esito negativo~~ per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c..

Pertanto la sentenza n. 1390/2015 è passata in giudicato.

Il presente certificato è rilasciato all'Avv. Randazzo Giovanni, per gli usi consentiti dalla legge.

Catania, 07 Novembre 2016

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Pittari)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Il presente atto viene rilasciato in duplice copia, una delle quali viene consegnata all'originale che si rilascia a

Avv. G. RANDAZZO

CONSENTITO DALLA LEGGE

22 *VENTIDUE* *lacciate*

Catania, li *01-12-2016*



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Avv. GIOVAN

Via Paolo Caldarone

Tel. e Fax:

P.IVA: 01

Io sottoscritto Avv. Giovanni Randazzo, in virtù dell' autorizzazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Siracusa del 13/4/2010, previa iscrizione al n. 454 del mio registro cronologico, ho notificato in qualità di difensore della Azienda Agricola La Moresca s.r.l., in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio iscritto dinanzi il TARS Catania al n. 17/2014 R.G. la sentenza con attestazione di passaggio in giudicato che precede al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Contrada Scoppo Casella Postale 33, c.a.p. 98122, mediante spedizione di copia conforme al suindicato domicilio per mezzo del servizio postale – Ufficio Postale di Siracusa Centro - con raccomandata a.r. n. 767154987831 in data corrispondente a quella del timbro postale

Siracusa, 2/12/2016

Avv. Giovanni Randazzo



INI RANDAZZO

lla.7 - G
0931
021539006

Io sottoscritto Avv. Giovanni Randazzo, in virtù dell' autorizzazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Siracusa del 13/4/2010, previa iscrizione al n. 454 del mio registro cronologico, ho notificato in qualità di difensore della Azienda Agricola La Moresca s.r.l., in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio iscritto dinanzi il TARS Catania al n. 17/2014 R.G. la sentenza con attestazione di passaggio in giudicato che precede al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Contrada Scoppo Casella Postale 33, c.a.p. 98122, mediante spedizione di copia conforme al suindicato domicilio per mezzo del servizio postale – Ufficio Postale di Siracusa Centro - con raccomandata a.r. n. 767154987831 in data corrispondente a quella del timbro postale

Siracusa, 2/12/2016

Avv. Giovanni Randazzo



II RANDAZZO
7-961
931413
1530089